



63593/19



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Napoli X sez. Dott. Gennaro Spinelli ha emesso la seguente sentenza nel procedimento civile n. **63593** r.g. Affari contenzioso civile del 2019, avente per oggetto: "Restituzione somme" riservata a sentenza il 13 ottobre 2021 consegnata in cancelleria il 15 ottobre 2021, vertente

TRA

[REDACTED] LUIGI c.f. **[REDACTED]** elettivamente domiciliato in Ercolano (Na) alla Via Panoramica n. 60 presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Telese c.f. TLSPLG73B08F839T che lo rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione **ATTORE**

CONTRO

[REDACTED] s.p.a. in persona del L.r.p.t. P.I. **[REDACTED]** elettivamente

[REDACTED] rappresenta e difende, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta **CONVENUTO**

CONCLUSIONI

Per l'attore: a) accertare la nullità/inefficacia dell'art. D delle condizioni generali di contratto per violazione dell'art. 33 D.Lgs 205/2006; b) per l'effetto, l' **[REDACTED] s.p.a.** alla restituzione della somma di € 4.015,26 per commissioni alla società procuratrice, stante la cessazione del rischio per l'estinzione anticipata del mutuo); c) condannare la predetta convenuta al

SENT. n. 51102/2021
R.G. 63593/2019
CRON. 4809/2021
REP. 4743/2021

IL GIUDICE DI PACE
(Dott. Gennaro Spinelli)

pagamento delle spese di mediazione ed al C.U.; d) con vittoria di spese, diritti, onorari di causa con attribuzione.

Per [REDACTED] s.p.a.: a) accertare e dichiarare che le commissioni bancarie di cui si chiede la restituzione, sono costi *up front* del finanziamento e non *pro rata temporis*; b) rigettare la domanda di parte attrice perché infondata; c) con vittoria di spese, diritti ed onorari; d) in subordine, in caso di accoglimento della domanda, compensare le spese.

FATTO

Con l'instaurazione dell'odierno giudizio, il sig. [REDACTED] Luigi (dipendente dell'Aeronautica) chiedeva alla [REDACTED] s.p.a. il pagamento, a titolo di restituzione, di € 4.015,26 per l'estinzione anticipata del mutuo n. 78514 (acceso tramite cessione del quinto dello stipendio) alla 49^a rata delle 120 previste (ciascuna dell'importo di € 310,00) in data 31-05-10. Al momento della stipula del contratto di mutuo, il sig. [REDACTED] Luigi corrispondeva anticipatamente, tra gli altri costi, € 858,78 per commissioni bancarie, € 6.786,35 per commissioni d'intermediazione ed € 1.423,69 per costi assicurativi. Nonostante l'estinzione anticipata l'[REDACTED] s.p.a. provvedeva alla restituzione delle commissioni bancarie e dei costi assicurativi non ancora maturati, diversamente non restituiva i costi delle spese/commissioni alla società procuratrice. Costituita in mora la convenuta ed esperita invano la procedura di mediazione, l'istante adiva la Giustizia per vedere riconosciute le sopra riportate conclusioni.

ESAME DEGLI ATTI PROCESSUALI

Esame della competenza. L'adito giudice è competente per materia (restituzione di una somma di denaro), per valore (€ 4.015,26) e per territorio (il contraente-consumatore, parte debole del contratto, risiede in Portici).

Esame della proponibilità. Il giudizio non è soggetto a condizioni di proponibilità. Dall'esame degli atti si evince un'attività interlocutoria preprocessuale fra la parte attrice e la convenuta finanziaria (cfr. verbale di mediazione prot. 16/19 del 10-04-19, redatto da AIMAC in persona del Mediatore Avv. [REDACTED], con esito negativo).

Esame della procedibilità. La parte attrice ha provveduto ad esperire la procedura di mediazione. Tale procedura non ha avuto esito positivo per cui il processo ha avuto la sua regolare prosecuzione.

L'esame dell'atto di citazione rileva che lo stesso è conforme alla legge ed esente da vizi rilevabili di ufficio. L'atto è stato notificato via pec il 19-06-19 per l'udienza del 26-09-19; la convenuta si è costituita, pertanto se ne dichiara la contumacia.

Esame delle legittimazioni. Sono pacifiche.

Esame dei documenti prodotti. L'attore ha prodotto in atti: 1) l'atto di citazione ritualmente notificato con procura a margine, 2) attestazione di conformità, relata di notifica, ricevuta di accettazione e consegna pec; 3) contratto di mutuo, 4) fascicolo di mediazione, 5) lettera di costituzione in mora, 6) riscontro di Unicredit s.p.a., 7) atto di scissione, 8) visura CCIAA Milano. La convenuta ha prodotto: la comparsa di costituzione e risposta, la procura generale alle liti, la citazione notificata, giurisprudenza, copia contratto, conteggio estintivo.

IL GIUDICE DI PACE
(Dott. Gennaro Spinelli)

Esame del tentativo di conciliazione. Inesperibile, per la contumacia della parte convenuta che non ha aderito neanche al processo di mediazione.

Esame istruttorio. Causa di contenuto documentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda del sig. [REDACTED] Luigi è fondata e deve essere accolta.

Esame del merito. L'odierno processo verte sul riconoscimento di ulteriori somme al sig. [REDACTED] Luigi fondate sui calcoli riportati nel quantum. L'istante ha diritto alla restituzione di una quota delle commissioni di intermediazione, in quanto l'estinzione anticipata del mutuo è una facoltà concessa al consumatore e trattenere le somme versate anticipatamente rappresenta una penalizzazione per chi, invece, esercita la facoltà dell'adempimento anticipato. Peraltro l'art. 125/2 del D. L.vo 385/95 prevede che tale facoltà non possa essere soggetta a penalità e/o a patti contrari, pertanto è palese che il consumatore, in caso di estinzione anticipata dell'obbligazione, debba versare solo il capitale, gli interessi e gli oneri maturati fino a quel momento ed abbia diritto alla restituzione gli oneri non maturati per l'estinzione anticipata, pari alle quote non maturate.

Esame del quantum. Il sig. [REDACTED] Luigi al momento della stipula corrispondeva, oltre gli interessi pattuiti, la somma di € 6.786,35 per commissioni di mediazione. Il giudice valuta che la somma da rimborsare al sig. [REDACTED] Luigi sia da calcolarsi con il criterio *pro rata temporis*. Pertanto, sui versati € 6.786,35 devono essere restituiti € 4.015,26. Tale importo è ottenuto considerando le 120 rate previste e le 71 per le quali è

stato estinto anticipatamente il mutuo (quindi in proporzione), per cui la somma anticipata è stata aritmeticamente divisa per le 120 rate e moltiplicata per le 71. Tale calcolo porta alla somma di € 4.015,26 alla quale si devono aggiungere gli interessi legali correnti a far data dalla data di mediazione del 10-04-19, perché è il primo atto con cui il sig.

Luigi ha chiesto all'Unicredit s.p.a. il dovuto.

Governo delle spese e delle competenze. Le spese e le competenze di patrocinio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex D.M. 55/14 così come modificato dal D.M. 37/18, ai minimi tabellari, con attribuzione.

P.Q.M.

Il Giudice pronunziandosi sull'odierno processo, così provvede:

- 1) accoglie la domanda;
- 2) condanna l' s.p.a. in persona del l.r.p.t. a pagare all'attore la somma di € 4.015,26, oltre gli interessi legali correnti a far data dalla mediazione del 10-04-19 all'effettivo soddisfo;
- 4) condanna l' s.p.a. in persona del l.r.p.t. a pagare la somma di € 1.100,00 di cui € 250,00 per spese vive (di cui € 48,80 per spese di mediazione e 125,00 per C.U.), € 850,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, Iva e cpa come per legge, con attribuzione.

La sentenza è esecutiva per legge.

Così deciso in Napoli il 14 ottobre 2021.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
NAPOLI il 14 OTT 2021

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giovanna Valente Portanova

Il Giudice di Pace
(Gennaro Spinelli)